

L'impresa commerciale può essere esercitata in forma individuale, cioè direttamente dall'imprenditore in nome proprio, senza la costituzione di una società. Il primo passo è la scelta della **ditta**, che individuerà l'imprenditore nei rapporti con i terzi e che deve contenere almeno il suo cognome o la sua sigla. Per iniziare e continuare l'attività d'impresa, non è necessario avere un capitale,

L'attività d'impresa in forma **INDIVIDUALE**



*L'imprenditore
individuale deve
richiedere all'Agenzia
delle Entrate
l'apertura della
Partita Iva, secondo
i codici relativi
all'attività esercitata*

nel Registro delle Imprese in cui ha sede l'impresa; è prevista in alcuni casi l'iscrizione in un albo o ruolo speciale (ad esempio per esercenti attività di intermediazione). Infine, è necessaria l'iscrizione all'INPS e all'INAIL.

SOMMARIO

Impresa: come crearla, come trasmetterla

- ▶ L'attività d'Impresa in forma individuale *pag. 1*
IMPRESA IN UN GIORNO *3*
- ▶ Il notaio:
un consulente a portata di mano,
un'opportunità da non perdere *4*
- ▶ Quale società scegliere? *5*
REMUNERARE GLI AMMINISTRATORI
COME VENGONO TASSATI GLI UTILI *6*
- ▶ Trasmissione generazionale
dell'Impresa *8*

neppure minimo, a differenza delle società; è sufficiente l'organizzazione richiesta per l'esercizio dell'attività di impresa. Il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa è denominato **azienda**.

Che cosa bisogna fare per iniziare l'attività di impresa?

L'imprenditore individuale deve richiedere all'Agenzia delle Entrate l'apertura della Partita Iva, secondo i codici relativi all'attività esercitata. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, deve poi chiedere l'iscrizione

Regime familiare

Quando l'imprenditore individuale è sposato in regime di separazione dei beni, il suo patrimonio è completamente separato da quello del coniuge, ivi compresa l'azienda.

Il notaio: un consulente a portata di mano, un'opportunità da non perdere



Quando si costituisce una società è necessario l'intervento del notaio. Ciò è dovuto al fatto che la nascita di una società regolare e la sua iscrizione nel registro delle imprese richiedono il controllo, da parte

del pubblico ufficiale, della conformità alla legge degli accordi che sono intervenuti tra i soci. Inoltre, con il controllo demandato al notaio, l'ordinamento si garantisce – almeno in una certa misura – dalla incursione di attività malavitose nel mondo degli affari.

L'intervento del notaio rappresenta quindi un meccanismo di controllo e protezione che, per le persone oneste e per le iniziative corrette, può apparire inutile. D'altra parte, parlando di altro tipo di traffici, possono apparire inutili – se non

addirittura ragione di fastidio – gli strumenti per la rilevazione della velocità degli autoveicoli, le cinture di sicurezza, il casco per chi viaggia in moto, le misure di protezione sul posto di lavoro.

Ma nell'intervento del notaio c'è di più. La dimestichezza che questo professionista ha con lo strumento societario, l'esperienza che egli accumula in anni di assistenza all'impresa, con riguardo alle diverse fasi – positive e negative – che essa può attraversare durante la sua esistenza, fanno sì che da lui possano arrivare utili consigli per la confezione su misura dello strumento societario.

Sia chiaro: altri sono i professionisti che accompagnano quotidianamente l'imprenditore. Non è certo al notaio che si deve chiedere se un determinato business offre prospettive favorevoli oppure se una certa azienda è adeguatamente strutturata dal punto di vista organizzativo, commerciale o finanziario per affrontare con successo le tempeste del mercato. Al notaio ci si

può rivolgere, invece, per orientarsi nella scelta del tipo di società più adatto, per porre in essere opportune cautele di separazione tra il patrimonio personale e quello dell'impresa, per adottare accorgimenti strutturali che possono facilitare il superamento dei momenti di crisi che, nel bene o nel male, tutte le imprese sono destinate ad attraversare.

Nel tempo, l'organizzazione aziendale e la compagine sociale sono destinate a mutare; se l'impresa cresce, è necessario modificarne la struttura; infine è giusto anche prevedere di "passare la mano": che si tratti del passaggio alla generazione successiva o della raccolta dei frutti di una vita di lavoro, dall'incontro con il notaio – in stretta collaborazione con il commercialista di fiducia – l'imprenditore accorto e previdente può ricavare sicurezza ed affidabilità: opportunità da non perdere!

Domenico de Stefano
Presidente del Consiglio Notarile di Milano

Quando invece vige il regime della comunione legale, la legge prevede una particolare disciplina degli acquisti dei beni e della gestione aziendale.

L'azienda cade nella comunione, se è costituita dopo il matrimonio ed è gestita da entrambi i coniugi. Nella comunione cadono solo gli utili e gli incrementi dell'azienda, invece, se essa è costituita prima del matrimonio, e sempre che entrambi i coniugi partecipino alla gestione.

L'azienda gestita dal singolo coniuge imprenditore individuale non cade in comunione, indipendentemente da quando sia costituita. Solo quando il matrimonio si scioglierà o si porrà fine al regime di comunione, il coniuge che non ha partecipato alla gestione, potrà vantare un credito sulla metà del valore dell'azienda o degli incrementi, ma solo se essi sussisteranno ancora a tale momento.

In caso di gestione comune, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di ogni attività inerente l'impresa.

L'azienda comune può anche essere esclusa dalla comunione legale con uno specifico atto notarile.

È anche possibile che familiari diversi dal coniuge (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) svolgano la loro attività di lavoro nell'impresa (**impresa familiare**) ed in questo caso hanno diritto a percepire una parte di utili proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, ed una liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il nominativo dei familiari partecipanti

*L'imprenditore
individuale
risponde verso
i creditori dell'impresa
con tutto il suo
patrimonio,
sia con i beni presenti,
sia con i beni futuri*

all'impresa con l'indicazione del rapporto di parentela o affinità deve risultare, ai fini fiscali, da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Responsabilità

L'imprenditore individuale risponde verso i creditori dell'impresa con tutto il suo patrimonio, sia con i beni presenti, sia con i beni

futuri che vi entreranno successivamente all'epoca in cui i debiti sono sorti. I creditori possono quindi "aggredire" tutti i beni dell'imprenditore, se egli è insolvente, anche se si tratta di beni "personali", ossia che non sono stati acquistati nell'ambito dell'attività di impresa.

Nelle società, invece, esiste uno schermo giuridico di protezione dei singoli soci, nei confronti dei creditori sociali. Questo schermo è parziale nelle società di persone, ed è totale nelle società di capitali.

Successione nell'impresa

In caso di morte dell'imprenditore, l'azienda si devolgerà secondo le normali regole della successione legittima o testamentaria.

Allegato al N.6 Novembre 2009
anno XXII di FederNotizie

Edito a cura dell'Associazione Sindacale
Notai della Lombardia
iscritto il 13.5.1988 al n.345 nel Registro
della Stampa del Tribunale di Milano

Pubblicazione non in vendita
inviata a tutti gli iscritti delle
associazioni sindacali notarili.

Direzione e Redazione
via Cernaia 2, 20121 Milano

E-mail
redazione@federnotizie.org

Web
www.federnotizie.org

Direttore Responsabile
Egidio Lorenzi

Stampato da
Tipografia Levati - vicolo Serbelloni n.3
20064 - Gorgonzola

È vietata la riproduzione



Aspetti fiscali

Gli imprenditori individuali possono avvalersi di due regimi fiscali agevolati.

REGIME FISCALE "DEI CONTRIBUENTI MINIMI"
È utilizzabile da chi:

1. consegue ricavi annui non superiori a 30.000 Euro;
2. non ha effettuato cessioni all'esportazione;
3. non ha sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
4. non ha (nel triennio solare precedente) effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 Euro.

Sono esclusi:

1. i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
2. i soggetti non residenti;
3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;

4. gli esercenti attività d'impresa in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata.

Il reddito di impresa è determinato dalla differenza algebrica tra l'ammontare dei ricavi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impre-

Impresa in un giorno

La Comunicazione Unica (**ComUnica**) è un sistema informatico di invio telematico unitario delle denunce destinate all'Agenzia delle Entrate per l'apertura della partita IVA, al Registro delle Imprese ed al REA, all'INPS e all'INAIL previsto per l'imprenditore individuale e le società nelle varie fasi di vita dell'impresa (costituzione, modificazioni ed estinzione). Destinataria è un'unica pubblica amministrazione (la Camera di Commercio) che provvede poi a smistare le singole comunicazioni ai rispettivi Uffici di competenza.

Il tutto avviene con utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata (**PEC**), di cui devono dotarsi necessariamente gli imprenditori individuali e le società di nuova costituzione. Attraverso tali strumenti (ComUnica e PEC) ed altri allo studio della pubblica amministrazione è possibile realizzare l'ambizioso progetto della nascita dell'"impresa in un giorno" nonché quello di canalizzazione delle comunicazioni fra privati ed enti pubblici tramite internet, con enorme risparmio di energie e costi da parte delle imprese.

sa (principio di cassa). Conseguenza del regime di cassa è che si tiene conto del valore delle rimanenze finali di magazzino; i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (INPS) si deducono direttamente dal reddito e non si considerano oneri deducibili in sede di dichiarazione.

Sul reddito che ne consegue si applica **un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.**

I contribuenti minimi non debbono applicare l'IVA sui ricavi percepiti e, in controposizione, non possono detrarre l'IVA assolta sugli acquisti effettuati. In via generale, pertanto, i medesimi contribuenti non sono tenuti alla compilazione dei registri IVA (acquisti, vendite o corrispettivi) e non sono tenuti all'effettuazione delle liquidazioni periodiche ed al versamento dell'eventuale differenza a debito.

In luogo dell'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (registri IVA ed eventuali altri registri ai fini delle imposte dirette), i contribuenti minimi hanno esclusivamente **l'obbligo di numerare e di conservare le fatture di acquisto**, i documenti ricevuti ed emessi e le bollette doganali: resta altresì l'obbligo di certificazione dei corrispettivi (mediante scontrino o ricevuta fiscale). Ai fini delle imposte sui redditi c'è l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. Viene meno, ove già non ci si avvalga delle semplificazioni sulla tenuta dei registri contabili previsti dalla vigente normativa, l'obbligo di tenuta del libro dei beni ammortizzabili.

I contribuenti minimi **non sono soggetti passivi IRAP e sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore.**

Il regime fiscale agevolato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per rientrare in tale regime; il regime cessa, purtuttavia, dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro di oltre il 50 per cento.

REGIME FISCALE "FORFETTINO"
È utilizzabile a condizione che:

1. il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
3. sia realizzato un ammontare di ricavi non superiore ad Euro 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero ad Euro 61.974,83 per le imprese aventi per oggetto altre attività;
4. qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non sia superiore a 30.987,41 Euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a 61.974,83 Euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
5. siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Questo regime agevolato prevede il pagamento di **un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento del reddito d'impresa**, determinato ai sensi del TUIR.

I contribuenti che si avvalgono di questo regime agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

1. registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
2. liquidazione e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto;
3. versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
4. versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Restano fermi i seguenti obblighi:

1. conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
2. fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
3. presentazione delle dichiarazioni annuali;
4. versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
5. versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
6. versamento dell'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
7. tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli assoggettati al regime fiscale agevolato i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono effettuati nei modi e nei termini ordinari.

I ricavi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali ha durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due anni successivi.

I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano, per oltre il 50 per cento, il limite dei compensi o ricavi stabiliti per avvalersi del regime fiscale agevolato (30.987,41 Euro per i professionisti e le imprese di servizi; 61.974,83 Euro per le imprese diverse da quelle che erogano servizi) sono tenuti ad assoggettare a tassazione ordinaria, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel medesimo periodo d'imposta.

I contribuenti che aderiscono al "forfettino" sono tenuti all'applicazione degli studi di settore. •

QUALE SOCIETÀ SCEGLIERE?

Quando due o più persone mettono insieme dei beni o dei servizi per esercitare un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, si crea una società. In alcuni casi la società può essere costituita e può rimanere in vita anche con un solo socio. Una società ha un'esistenza propria, indipendente da quella dei suoi soci: essa può continuare ad esistere anche se i soci muoiono oppure essa può essere sciolta e messa in liquidazione anche se i suoi soci sopravvivono.

Per l'esercizio di un'attività economica sono spesso necessari grossi investimenti che potrebbero superare le disponibilità finanziarie di una sola persona. L'esercizio dell'attività economica in forma societaria permette a più persone di investire e di lavorare insieme: così ciascuno potrà godere dei benefici dell'attività svolta proporzionalmente alla parte degli investimenti effettuati e del lavoro prestato.

In cambio dei beni apportati, si ottiene un corrispettivo, ossia una partecipazione (quota o azione) al capitale della società.

Remunerare gli Amministratori

È sempre consigliabile indicare nei patti delle società di persone o nello statuto delle società di capitali la remunerazione degli amministratori.

Il compenso può essere corrisposto in diverse forme che si possono ricondurre a:

- a)** compensi in misura fissa liquidati con cadenza periodica o "una tantum"; comprendono anche il trattamento di fine mandato (TFM) da prevedere espressamente nell'atto costitutivo al fine di rendere fiscalmente consentiti i relativi accantonamenti;
- b)** compensi determinati in misura percentuale sugli utili netti di esercizio, che quindi costituiscono una modalità di destinazione degli utili e non un costo

di esercizio; ovviamente in mancanza di utili non matura alcun compenso;

- c)** compensi in natura, detti "fringe benefits" quantificati in base al valore normale del beneficio (la concessione in uso di automobili, telefoni cellulari, alloggi, assegnazione di azioni della società...).

Queste forme di compenso non sono alternative ma possono cumularsi tra loro. Nelle società di capitali i compensi degli amministratori vengono di solito erogati come compensi di collaborazione coordinata e continuativa. Queste retribuzioni sono tassate come reddito di "lavoro dipendente" e assoggettate ai contributi previdenziali; non sono soggette ad IVA.

Tipi di società

Quando ci si vuole associare con altri soggetti per dar vita ad una società, è necessa-

rio individuare, anche con l'ausilio del proprio notaio di fiducia, quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma più idonea



Come vengono tassati gli Utili

Nelle società di persone l'utile viene tassato direttamente in capo ai soci nella percentuale di distribuzione degli utili indicata nell'atto costitutivo e indipendentemente dalla sua distribuzione (tassazione trasparente).

Nelle società di capitali, è la stessa società che paga l'IRES sugli utili prescindendo dalla loro distribuzione. Quando gli utili vengono distribuiti (dividendi) bisogna fare un'ulteriore distinzione. Se il socio che percepisce gli utili possiede una partecipazione "qualificata" (secondo la defi-

nizione contenuta nell'art.67 TUIR 917/1986), deve denunciare gli utili nella misura del 49,72%, nella sua dichiarazione dei redditi come "reddito di capitale" (art.47 TUIR 917/1986); se invece il socio detiene una partecipazione non qualificata, la società, al momento della distribuzione, deve trattenere e versare allo Stato il 12,50% dell'utile a titolo di imposta sostitutiva. In quest'ultimo caso il socio, avendo già subito una ritenuta alla fonte, non sarà tenuto a dichiarare nulla nella sua dichiarazione dei redditi.

di società, tenuto conto anche degli scopi che si intendono perseguire.

Sotto l'aspetto organizzativo, le società si distinguono nei seguenti tipi:

SOCIETÀ DI PERSONE

Esse comprendono:

- le società semplici (che non possono esercitare attività commerciale);
- le società in nome collettivo (in cui tutti i soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società e tutti possono partecipare alla sua gestione);
- le società in accomandita semplice (nelle quali esistono due categorie di soci: gli accomandatari che gestiscono la società e che sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti che rischiano solo quanto conferito ma non possono partecipare alla gestio-

ne sociale, così come i soci delle società di capitali).

SOCIETÀ DI CAPITALI

Esse comprendono:

- le società per azioni il cui capitale è rappresentato da azioni;
- le società in accomandita per azioni (nelle quali gli amministratori sono soci accomandatari);
- le società a responsabilità limitata il cui capitale è rappresentato da quote, e che sono regolate da norme più flessibili di quelle previste per le spa.

Tutti questi tipi di società hanno scopo di lucro, cioè sono costituite al fine di conseguire degli utili che verranno successivamente ripartiti tra i soci.

La scelta del tipo di società che si intende costituire è essenzialmente rimessa alla volontà dei soci: una sola limitazione è stabi-

lita per le società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, le quali non possono assumere il tipo della società semplice.

Esiste, inoltre, la possibilità di costituire ulteriori tipi di società nelle forme delle società cooperative e di mutua assicurazione aventi tutte scopo mutualistico. Esse, cioè, hanno lo scopo di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni o, quando l'atto costitutivo lo prevede, sempre che ne sussistano le condizioni di legge, ovvero nei casi di legge, quelle delle società a responsabilità limitata. Le società di mutua assicurazione sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili.

Costi di costituzione

Ogni costituzione di società ha differenti costi che dipendono dal tipo di società scelto, dai beni che vengono conferiti per costituire il capitale, dal suo importo. Questi costi proporzionali riguardano l'imposta di registro dovuta per l'atto costitutivo, l'onorario del notaio, la tassa d'archivio. Ci sono anche dei costi fissi relativi alla iscrizione nel Registro delle Imprese, alla attribuzione della partita IVA, all'attribuzione della "PEC" (posta elettronica certificata) e, per le società di capitali, alla tassa di concessioni governative relativa ai libri sociali.

In altri sistemi, ad esempio nei paesi anglosassoni, dove i costi iniziali possono essere più bassi, i dati immessi nei pubblici registri sono privi di controllo, con la conseguenza che non sono attendibili e per ave-

ATTI CHE POSSONO ESSERE TRASMESSI CON COMUNICA

	Registro Imprese	Agenzia Entrate (IVA)	Inps	Inail
Inizio attività	Sì	Sì	Sì	Sì
Variazione	Sì	Sì	Sì (gli agricoltori dal febbraio 2010)	NO (disponibili da gennaio 2010)
Cessazione	Sì	Sì	Sì (gli agricoltori dal febbraio 2010)	NO (disponibili da gennaio 2010)

re certezza dell'esistenza di un'impresa o di chi siano i suoi rappresentanti non è sufficiente la consultazione di questi registri ma si deve ricorrere ad altri mezzi come le *legal opinion* rilasciate da studi legali.

La soggettività giuridica

Tutte le società hanno una soggettività giuridica, in quanto hanno un patrimonio distinto da quello dei soci, hanno un proprio nome e una propria sede e, pertanto, sono dei soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci che le compongono.

In alcuni tipi di società (società di persone) non vi è però completa autonomia tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci che, in diverse misure, rispondono dei debiti della società.

Altri tipi di società (società di capitali e società cooperative) hanno, invece, il riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico, della cosiddetta personalità giuridica, in quanto il loro patrimonio è perfettamente autonomo rispetto a quello dei soci. In sintesi, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio sociale è reso autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci è reso autonomo rispetto a quello della società.

La personalità giuridica propria delle suddette società non è attribuita automaticamente: è necessaria, a tal fine, l'iscrizione dell'atto costitutivo presso il Registro delle Imprese.

L'autonomia patrimoniale

Nelle società di capitali si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i soci rispondono dei debiti della società soltanto nei limiti della quota conferita.

Ciò comporta:

- che i creditori personali del socio non possono soddisfarsi sui beni della società;
- che i creditori sociali, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.

Le vicende patrimoniali dei soci nelle società di capitali, dunque, non intaccano il patrimonio sociale e viceversa, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui tutte le quote o le azioni si concentrino nelle mani di una sola persona o qualora non siano effettuati gli adempimenti prescritti dalla legge (vedi dunque quanto precisato per la s.r.l. e per la s.p.a. unipersonali dalla normativa attuale). Il vostro notaio potrà fornirvi le informazioni desiderate.

Nelle società di persone si realizza invece un'autonomia patrimoniale imperfetta. La legge infatti sancisce la responsabilità illimitata e solidale dei soci con il proprio patrimonio (ad eccezione degli accomandanti) per i debiti della società, anche se in via sussidiaria. La responsabilità personale dei soci è fatta valere, però, in modo diverso nella società semplice e nelle altre società di persone.

Inoltre solo in caso di proroga della durata della società, la legge prevede la possibilità che la quota del socio venga liquidata per pagare i suoi debiti personali. L'autonomia patrimoniale perfetta comporta che dal fallimento della società non consegua di regola il fallimento dei

soci, mentre nel caso di autonomia patrimoniale imperfetta fallisce anche il socio illimitatamente responsabile.

Inversamente se fallisce il socio illimitatamente responsabile, non fallisce, però, la società.

La sede e la durata

Ogni società deve indicare, nell'atto costitutivo, una sede legale, ove si presume che si svolga la sua attività amministrativa e gestionale.

La società può istituire una o più sedi secondarie, ove si svolge, con autonomia organizzativa e amministrativa e, normalmente, con una rappresentanza stabile, l'attività sociale.

I soci all'atto costitutivo determinano la durata della società che potrà essere a tempo determinato o indeterminato. La scadenza del termine, determina, al suo verificarsi, lo scioglimento della società, salvo che venga prorogato.

La nazionalità

La società ha nazionalità italiana quando, in Italia, si è perfezionato il procedimento di costituzione ed è stata effettuata l'iscrizione presso il Registro delle Imprese. La società italiana è, come tale, soggetta alla disciplina organizzativa e fiscale dettata dal legislatore italiano. •



La trasmissione generazionale dell'impresa – individuale e societaria – costituisce in Italia un problema molto spesso non affrontato tempestivamente o non affrontato in modo idoneo. I problemi che possono nascere con riferimento all'impresa individuale si possono così sintetizzare:

- a) l'imprenditore non ha successori o non ha successori che ritenga idonei, per ragioni di parentela, alla successione (ad esempio non ha coniuge, figli, nipoti);
- b) l'imprenditore ha successori teoricamente possibili (ad esempio discendenti) che non ritiene però idonei alla successione (ad esempio i figli hanno scelto altre strade professionali o sono "in rotta" con la famiglia);
- c) l'imprenditore ha più di un possibile successore ma ritiene idoneo solo uno di essi (ad esempio ha due figli di cui solo uno ha i requisiti idonei a continuare nella impresa).

Nei primi due casi, l'imprenditore dovrà porsi il problema o di conferire la sua azienda (impresa individuale) in una società nella quale altri soci continueranno l'attività o di cessare l'attività o di cedere l'azienda ad un altro imprenditore individuale.

Nel terzo caso l'imprenditore, adeguatamente assistito e consigliato, potrà ricorrere ad un testamento col quale destinerà l'azienda da lui individualmente gestita al figlio ritenuto idoneo.

Naturalmente, in una simile ipotesi, dovranno essere attentamente affrontate le questioni nascenti dalla tutela normativa degli eredi legittimari; l'imprenditore potrà anche fare riferimento all'articolo 733 c.c. che consente al testatore, pur senza attuare una divisione, di indicare norme per la divisione stessa o all'articolo 734 c.c. in base al quale il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi.

L'imprenditore potrà anche avvalersi del patto di famiglia (legge 14.02.2006, n. 55 che contiene una deroga al divieto dei patti successori previsto dall'art. 458 c.c.) dal quale gli deriva la possibilità di stipulare un contratto col quale trasferirà l'azienda (o una partecipazione societaria da lui posseduta) ad uno o più dei suoi discendenti. Al contratto che, a pe-

TRASMISSIONE GENERAZIONALE DELL'IMPRESA



na di nullità, deve essere concluso per atto pubblico devono partecipare il coniuge e tutti coloro che "sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione del patrimonio dell'imprenditore".

Al discendente o ai discendenti cui verrà assegnata l'azienda (o la partecipazione societaria) incomberà l'obbligo di liquidare gli altri partecipanti con una somma corrispondente alle quote di riserva. Nella soluzione dei problemi relativi all'impresa individuale va tenuto presente il disposto dell'art. 230 bis c.c. (impresa familiare).

Diversi casi si possono fare con riferimento alle partecipazioni societarie, all'ipotesi cioè in cui l'imprenditore non sia titolare di un'impresa individuale ma di quote di partecipazione in società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice) o di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata).

L'imprenditore potrebbe costituire con il soggetto ritenuto idoneo a continuare nell'attività, una società di persone con un patto sociale che preveda la cosiddetta clausola di consolidazione: la quota spettante al socio defunto si accresce automaticamente ai soci superstiti; oppure una clausola di continuazione tra i soci attribuendo agli eredi del socio la facoltà di entrare in società prescindendo dal consenso degli altri soci.

Mentre nelle società di persone vige il principio della non trasmissibilità della quota sociale (salvo deroga nei patti sociali), nelle società di capitali vige l'opposto principio della libera circolazione delle quote o delle azioni e, cioè, il principio della trasmissibilità delle stesse sia per atto tra vivi, sia mortis causa.

Il principio della libera circolazione delle partecipazioni nelle società di capitali può essere limitato da idonee clausole statutarie o dai patti parasociali.

La prelazione è il diritto dei soci ad essere preferiti ai terzi nel caso di trasferimento della partecipazione che può essere escluso proprio nel caso di trasferimenti a parenti del socio cedente; con la clausola di gradimento i soci intendono esercitare un controllo che tende a dosare l'ingresso in società prevedendo determinati requisiti che possono essere anche rappresentati da determinati legami di parentela.

L'imprenditore potrà disporre delle sue partecipazioni societarie per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, ad esempio ricorrendo ad una donazione, eventualmente con riserva del diritto di usufrutto, a propri discendenti, o per testamento, tenendo presente in ogni caso le norme sulla successione dei legittimari; potrà ricorrere al patto di famiglia.

In tutti i casi sinteticamente accennati, sarà essenziale la consulenza del notaio che potrà collaborare con altri professionisti come gli avvocati e i commercialisti. •